

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 119 del 15/12/2020

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 4/2020 relativo alla società XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale XXX.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 11,00 presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come successivamente modificato con delibere n. 529/14/CONS e n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS recante *“Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come successivamente modificata con delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del*

pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, concernente l'esercizio delle funzioni delegate, sottoscritto tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente delle Regioni e delle Province Autonome e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre cose, rinnovata la delega in favore di quest'ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 80 del 28/07/2020 con la quale il Comitato, in conseguenza della mancata consegna delle registrazioni richieste ai sensi della precedente deliberazione di Comitato n. 57 del 29/04/2020 ai fini dell'indagine promossa dall'Agcom rispetto all'eventuale trasmissione da parte delle emittenti radiotelevisive locali del programma “XXX” o, comunque, di trasmissioni e/o comunicazioni di carattere commerciale ascrivibili al Sig. XXX, ha dato mandato alla Struttura di procedere alla richiesta nei confronti dell'emittente locale ‘XXX’ diffusa dalla società XXX, avente sede legale in XXX, dell'invio delle registrazioni dei programmi diffusi nella settimana dal 22 al 28 giugno 2020;

VISTA la nota del 10/08/2020, prot. n. 7735, consegnata in pari data via pec alla società XXX, con cui il Comitato ha formalmente richiesto a quest'ultima la produzione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, delle copie della programmazione diffusa nel periodo dal 22 al 28 giugno 2020 sul servizio media audiovisivo locale “XXX” mediante apposito canale cloud creato dalla società affidataria del monitoraggio Infojuice srl, rispetto alla quale la richiesta società ha dato seguito dapprima, in data 12/08/2020, con richiesta di proroga e successivamente all'accoglimento di quest'ultima, in data 26/08/2020 con il concreto invio del materiale richiesto;

RILEVATO che dalla relazione finale rimessa dalla Infojuice in data 21/09/2020, è emersa la presunta infrazione da parte della XXX della normativa prevista in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica per aver trasmesso nel corso di tutta la settimana oggetto di monitoraggio il format “XXX”;

RICHIAMATO l'atto di accertamento e contestazione n. 4/2020 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società XXX in data 28/10/2020 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 36-bis, c. 1, lett. c), punto 3 e dall'art. 40, c. 1, del D. Lgs. 177/2005 e ss. mm. e ii.;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 12883/2020, pubblicata il 02/12/2020, richiamata da XXX nelle proprie memorie difensive, con la quale il Giudice Amministrativo dichiara: “*La descritta articolata valutazione dell'Autorità, in quanto motivata in maniera esaustiva nonché esente da evidenti profili di illogicità, irrazionalità o errore di fatto, va ritenuta, ad avviso della Sezione, immune dalle censure mosse dalla ricorrente posto che il contenuto del programma - alludendo al grave contesto epidemico e, al contempo, alternando in maniera suggestiva tesi mediche, metodi*”

terapeutici e vendite promozionali, appare pregiudizievole per la corretta informazione medico-scientifica e dunque per il bene della salute pubblica; né in questa sede può rilevare la effettiva fondatezza delle teorie medico-scientifiche N. 02635/2020 REG.RIC. discusse nell'ambito della trasmissione sia perché un eventuale giudizio sulla stessa è destinato a sfociare in un inammissibile sindacato sul merito dell'attività amministrativa all'esame sia perché lo stesso contenuto e il particolare metodo comunicativo ivi applicato appaiono di per sé, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, lesivi dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione";

DATO ATTO che, in data 09/12/2020 il Responsabile dell'Ufficio, d.ssa Annalisa Ianni, ha provveduto a contattare il Funzionario responsabile della Direzione Contenuti Audiovisivi presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, D.ssa Mastropasqua Maria Rosaria, la quale ha confermato la correttezza del procedimento avviato dal Corecom Abruzzo n. 4/2020, anche e soprattutto a seguito della confermata ragionevolezza espressa dal Tar Lazio con la sentenza pubblicata il 02/12/2020, n. 12883/2020, in ordine alle contestazioni mosse dall'Autorità nei confronti del format del Sig. XXX;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 4/2020 e vista la proposta dell'11/12/2020 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX di XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale "XXX", per la violazione degli artt. 3 e 36-bis, c. 1, lett. c), punto 3 e dall'art. 40, c. 1, del D. Lgs. 177/2005 e ss. mm. e ii., nella misura della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), prevista ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. c) del medesimo art. 51 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle disposizioni di cui ai Regolamenti dell'Autorità relativamente alla registrazione dei programmi, da calcolarsi secondo il criterio del cumulo giuridico;

RITENUTO di avallare la proposta predetta,

DELIBERA

- di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 4/2020, l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX, avente sede legale in Via XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale "XXX", per la violazione degli artt. 3 e 36-bis, c. 1, lett. c), punto 3 e dall'art. 40, c. 1, del D. Lgs. 177/2005 e ss. mm. e ii., nella misura della sanzione corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 prevista ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. c) del medesimo art. 51 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle disposizioni di cui ai Regolamenti dell'Autorità relativamente alla registrazione dei programmi, aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni e, quindi, pari ad € 7.747,50;

- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.to D.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.